

1. Piano di riassetto/Piano industriale: soggetti destinatari – natura e organo competente per la sua adozione.

L'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*, prevede che:

*“Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, **piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. ...omissis**”.*

La formulazione della disposizione normativa presenta:

1. sia elementi di chiarezza, relativamente ai soggetti chiamati a predisporre il c.d. Piano di riassetto;
2. sia elementi non esplicitati e che dunque richiedono un intervento interpretativo di tipo sistematico, relativamente a: **a)** organo dell'ente di area vasta titolare del potere di adozione del Piano di riassetto; **b)** ruolo dell'Osservatorio regionale nel processo di predisposizione ed adozione del Piano di riassetto.

Con riferimento al punto n. 1, i destinatari chiamati ad adottare il **piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale**, in base all'art.1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono dunque:

- a) le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;
- b) le province delle regioni a statuto ordinario;
- c) le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Soggetti destinatari dell'art. 1, comma 423, l. n. 190/14

All'interno del Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale gli enti di area vasta delineano la propria strategia di ristrutturazione per l'attuazione della legge n. 56 del 2014 specificando *“le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente, vale a dire il livello di servizio garantito rispetto alle funzioni obbligatorie, date le risorse finanziarie disponibili, e l'individuazione di forme alternative di erogazione per tutti i servizi non obbligatori, attraverso la collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e private del territorio provinciale”* (R. Ruffini).

Tale piano di riassetto è dunque il piano “straordinario” in cui l’Ente di area vasta “definisce la strategia con cui effettuerà il passaggio dall’Ente locale provincia *ante* l. n. 56/2014 al nuovo Ente di area vasta Provincia o Città metropolitana *post* l. n. 56 del 2014, riorganizzandosi sotto i profili organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale”.

Sicché è possibile definire tale Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale quale “**atto di pianificazione generale a carattere straordinario, con portata pluriennale relativamente alla sua attuazione**”.

*Natura: Atto di
pianificazione
generale
straordinario*

Con riferimento al punto n. 2, e dunque al fine di individuare l’organo dell’ente di area vasta competente all’adozione del Piano di riassetto e i rapporti ed il ruolo degli Osservatori regionali nell’iter di predisposizione del Piano in questione, occorre effettuare una interpretazione sistematica:

- dell’art. 1, comma 423, l. n. 190 del 2014;
- dell’art. 1, commi 8 e 55 della l. 7 aprile 2014, n. 56;
- dell’Accordo Governo e Regioni ai sensi dell’art. 1, comma 91, legge n. 56 del 2014 (11 settembre 2014).

Innanzitutto, come ogni atto di pianificazione, (anche) al fine di aver portata precettiva per l’Ente, deve essere adottato da un proprio organo.

In assenza di specifiche indicazioni all’interno dell’art. 1, comma 423, l. n. 190 del 2014, occorre individuare il titolare della competenza in questione nell’ambito delle disposizioni che nella l. n. 56 del 2014 delineano le funzioni degli organi degli enti di area vasta. In particolare occorre far riferimento all’art. 1, commi 8 e 55 della l. 7 aprile 2014, n. 56 che individuano rispettivamente:

- a) nel **Consiglio metropolitano**, quale organo di indirizzo e controllo, l’organo che approva “piani e programmi” (ex art. 1, comma 8, l. n. 56 del 2014);
- b) nel **Consiglio provinciale**, quale organo di indirizzo e controllo, l’organo che approva “piani, programmi” (ex art. 1, comma 55, l. n. 56/2014).

Sicché, in base alle suddette disposizioni normative, l’organo dell’ente di area vasta competente all’adozione del Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale di cui all’art. 1, comma 423, l. n. 190 del 2014 è il Consiglio metropolitano, per la Città metropolitana, il Consiglio provinciale, per le Province.

In considerazione del contenuto dell’art. 1, comma 423, l. n. 190/14, si pone l’esigenza di comprendere il ruolo dell’*osservatorio regionale di cui all’accordo*

previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56 nell'iter di predisposizione del Piano di riassetto dell'ente di area vasta.

In base all'Accordo Governo e Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 91, legge n. 56 del 2014 (11 settembre 2014) gli Osservatori regionali sono “*sedi di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 Cost. e di cui al presente Accordo. Le Regioni garantiscono un flusso costante di informazioni all'Osservatorio di cui alla lettera a)¹ anche ai fini del monitoraggio dell'attività riorganizzativa*”.

Dal combinato disposto dell'art. 1, comma 423, l. n. 190/14 e dall'Accordo Governo Regioni 11 settembre 2014, il ruolo che viene attribuito agli Osservatori in questione è dunque di impulso, supporto, coordinamento, monitoraggio.

Sicché il richiamo del legislatore all'Osservatorio regionale nell'ambito dell'art. 1, comma 423, l. n. 190/14 in linea di principio dovrebbe far riferimento ai compiti che l'Accordo Governo Regioni (11.09.14) demanda agli stessi, ossia di “impulso, supporto, coordinamento, monitoraggio”, anche nella attività di predisposizione dei Piani di riassetto.

Da ultimo si segnala che sembrano emergere delle richieste da parte degli Enti di Area vasta volte a comprendere se, ad esempio, sia necessario un formale passaggio in sede consultiva (e dunque la formale richiesta di un parere) sul Piano di riassetto all'Osservatorio regionale.

La legge di stabilità nulla specifica sul punto, sicché sarebbe necessario comprendere, sul piano politico, se si ritenga necessario ed in che termini richiedere un parere espresso sul contenuto del Piano di riassetto da parte dell'Ente di Area Vasta all'Osservatorio regionale.

Le alternative potrebbero essere:

- a) parere obbligatorio, ma non vincolante, sicché sarebbe da richiedere obbligatoriamente, ma l'ente di area vasta potrebbe discostarsi motivando espressamente;
- b) parere obbligatorio e vincolato sicché sarebbe da richiedere obbligatoriamente e l'ente di area vasta non potrebbe discostarsi.

¹ Osservatorio nazionale.

Occorre inoltre stabilire quale sia la tempistica di approvazione del Piano di riassetto da parte del Consiglio Comunale, preventiva o solo successiva, rispetto al parere dell'Osservatorio regionale.

In considerazione della competenza sulla materia del Dipartimento degli Affari Regionali (D.A.R.), si ritiene necessario sottoporre le specifiche questioni al D.A.R. per una espressa decisione sul punto.